

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

* * * * *

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.E.V.)" PER ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

* * * * *

Con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

- il Comune di Monte San Pietro (C.F. 80013730371 - P.IVA 00702141201), nella persona dell'Ing. Alberto Caula, nato a Modena il 3.10.1969 e domiciliato per la carica nella sede del Comune di Monte San Pietro (BO), Piazza della Pace n. 2, che, nella sua qualità di Responsabile del 5° Settore, tale nominato con Decreto Sindacale n. 1106 del 23.1.2016, interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della suddetta Amministrazione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del vigente Statuto Comunale

E

- il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie - C.P.G.E.V. (C.F. 92018150372), abbreviato anche G.E.V., rappresentato dal suo Presidente, Sig. Franco Presti, nato a San Pietro in Casale (BO) il 26.8.1950 e domiciliato, per la sua carica elettiva, a Bologna, Via della Selva di Pescarola n. 26;

PREMESSO CHE

- il Comune di Monte San Pietro ha attivato diversi progetti volti alla salvaguardia dell'ambiente sia in materia di rispetto del decoro e degli spazi urbani che per il

- miglioramento della gestione dei rifiuti, anche attraverso la raccolta differenziata;
- i suddetti progetti sono stati attivati su tutto il territorio comunale, la cui estensione (75 Km²), le caratteristiche morfologiche (collina/montagna), la presenza di molte case sparse e l'elevato numero di cittadini (10.961 residenti) rendono difficile la vigilanza ambientale, fondamentale per la buona riuscita dei progetti in esame da parte del personale dell'Amministrazione Comunale;
 - per poter espletare una massiccia e capillare attività di vigilanza ambientale, anche nei giorni festivi e con la massima omogeneità possibile, si rende pertanto necessario integrare le risorse umane dell'Ente;
 - la Regione Emilia-Romagna, all'art. 1 della L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - b) concorrere con le istituzioni pubbliche alla vigilanza e tutela del patrimonio naturale ed ambientale;
 - le G.E.V. svolgono la propria attività organizzate in raggruppamenti provinciali e costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli Enti od Organismi Pubblici, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, intrattengono i rapporti con le G.E.V., ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 2, della citata L.R. n. 23/1989;
 - la convenzione costituisce lo strumento per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale e l'Ente o Organismo Pubblico che si avvale dell'opera delle G.E.V.;
 - le G.E.V., nominate dopo aver frequentato un corso di formazione approvato dal-

la Provincia di Bologna, sono in possesso del Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S., e possono svolgere la loro attività come tali intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro conferite dalla L.R. n. 23/1989 e dall'atto di nomina emanato dalla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi del comma 2, art. 6, della medesima Legge Regionale;

- in qualità di Guardie Particolari Giurate, le G.E.V. hanno l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria dei fatti cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni e previsti dalla normativa vigente come reati;

- il C.P.G.E.V. è un'Associazione legalmente costituita (Ufficio Registro Atti Privati di Bologna n. 5181 vol. 3a del 2.3.1988), è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 823 del 23.11.1992, e persegue fini sociali e culturali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente senza scopi di lucro;

- il C.P.G.E.V. si è reso disponibile a collaborare con quest'Amministrazione, condividendone gli obiettivi orientati a:

- sensibilizzare puntando sui comportamenti corretti dei cittadini per il bene comune;

- incrementare la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata;

- migliorare il decoro urbano nei centri abitati delle frazioni del territorio, nei parchi, giardini ed aree pubbliche;

- contenere il fenomeno degli abbandoni abusivi dei rifiuti sulle strade ed aree pubbliche;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento di attività di vigilanza ambientale da affidare al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Associazione denominata "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie" della Provincia di Bologna, con sede in Bologna, Via della Selva di Pescarola n. 26, assicura la vigilanza ecologica volontaria sul territorio del Comune di Monte San Pietro.

A tal fine il C.P.G.E.V. si impegna a fornire, per i compiti di vigilanza ecologica, i Soci decretati che presteranno attività in qualità di Volontari.

In particolare tale vigilanza sarà rivolta a far rispettare quanto segue:

- il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Comunale del servizio di raccolta dei rifiuti;
- le violazioni alle prescrizioni contenute in altre Ordinanze e/o Regolamenti Comunali in materia ambientale;
- ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare in materia di rifiuti.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL C.P.G.E.V.

Il C.P.G.E.V. si rende disponibile a collaborare con il Servizio Ambiente e con la Polizia Municipale nelle verifiche sul territorio, nei tempi e nei modi concordati con i tecnici dell'Ufficio stesso.

Le prestazioni da garantirsi per l'intera durata della convenzione sono le seguenti:

- a) attuazione del percorso definito e concordato con l'Amministrazione Comunale, comprensivo dell'informazione in materia di raccolta differenziata, rivolto ai cittadini;
- b) sostegno alla preparazione di materiale informativo;
- c) documentazione dell'attività di vigilanza effettuata anche attraverso la repertazione fotografica del rifiuto abbandonato;

- d) attività di vigilanza e controllo della corretta esposizione e del corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste;
- e) segnalazione alle Autorità competenti e tempestiva informazione a quest'Amministrazione di qualsiasi caso di presunto inquinamento, depauperamento del patrimonio ambientale e discariche abusive, riscontrati nello svolgimento dei compiti di vigilanza;
- f) attività di vigilanza nei parchi e giardini pubblici in ordine alla conduzione dei cani con guinzaglio, raccolta delle deiezioni canine con applicazione delle sanzioni per comportamenti errati;
- g) report sia dell'attività di vigilanza espletata che delle sanzioni a qualsiasi titolo elevate;
- h) verifica finale risultati ottenuti.

Potranno essere concordate inoltre attività con le scuole al fine di sensibilizzare il mondo scolastico in ordine alle funzioni delle G.E.V. e ai contenuti della normativa di interesse ecologico-ambientale.

L'Associazione si impegna a garantire un monte ore complessivo di vigilanza ambientale pari a 320 ore annue da effettuarsi secondo le indicazioni di volta in volta fornite dai tecnici del Servizio Ambiente. La vigilanza dovrà comunque essere organizzata in diversi turni settimanali, ivi ricompresi i giorni festivi, da svolgersi anche il sabato mattina e in orari serali. I turni saranno coperti in genere da 2 volontari.

L'Associazione si impegna a:

- 1) assicurare la presenza operativa del numero di volontari concordato con le modalità indicate nel punto precedente, verificando il puntuale rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione da parte dei propri associati;

- 2) destinare volontari in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S., che svolgeranno la loro attività intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro affidate dalla L.R. n. 23/1989 e da quanto contenuto nell'atto di nomina della Città Metropolitana di Bologna;
- 3) garantire che collaborerà con il committente con proprio personale scelto in ragione delle caratteristiche professionali e delle attitudini di volta in volta richieste per la fornitura del servizio;
- 4) fornire immediata comunicazione al Servizio Ambiente di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione;
- 5) inviare mensilmente tutti i verbali emessi al Comando di Polizia Municipale;
- 6) le segnalazioni delle violazioni riscontrate dovranno essere trasmesse settimanalmente alla Polizia Municipale e accompagnate, nei casi non facilmente individuabili, da relazioni di servizio con documentazione fotografica dell'area interessata.

Il C.P.G.E.V. individua, nella persona del suo Presidente, il referente che dovrà interloquire con l'Amministrazione Comunale per il programma della realizzazione delle attività e per gli aspetti operativi.

Il C.P.G.E.V. utilizzerà mezzi privati o di proprietà dell'Associazione, a seconda della natura del servizio prestato e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza. Utilizzerà, altresì, per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale, la propria attrezzatura fotografica, eventuale GPS, modulistica per i rapporti di servizio e per la redazione dei verbali.

I volontari, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, indosseranno i segni

identificativi previsti dalla L.R. n. 23/1989 e/o quelli previsti dal loro Statuto e Regolamento; dovranno, in ogni caso, essere chiaramente identificabili come Guardie Ecologiche Volontarie.

Il C.P.G.E.V. si impegna a comunicare mensilmente, sia al Servizio Ambiente che al Comando di Polizia Municipale, i turni delle proprie squadre operative sul territorio comunale.

Durante i predetti turni il Comune di Monte San Pietro, tramite la centrale operativa della Polizia Municipale, darà, qualora richiesto e compatibilmente con la presenza in servizio della P.M., assistenza in termini d'invio di pattuglia propria o di altre Forze dell'Ordine.

I responsabili verificano l'andamento del programma operativo attraverso incontri periodici con il referente indicato dal Comune, al quale dovranno essere trasmesse, tempestivamente, le relazioni delle attività svolte.

Il C.P.G.E.V. garantisce, inoltre, che gli operatori inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche (superamento dell'esame di Guardia Ecologica Volontaria) necessarie allo svolgimento del servizio.

Il C.P.G.E.V. si impegna a collaborare con le altre Associazioni di vigilanza ambientale con le quali l'Amministrazione Comunale instauri un rapporto di collaborazione.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Monte San Pietro individua il Servizio Ambiente quale coordinatore delle attività oggetto della presente convenzione e indica quali propri referenti:

- per il Servizio Ambiente, la dipendente Sig.ra Milena Michelini;
- per la Polizia Municipale, il Comandante Sig.ra Alessandra Tirelli o suo delegato.

Il Comando della Polizia Municipale assevera la modulistica e le procedure relative ai verbali, la definizione dell'entità delle sanzioni e delle procedure conseguenti alla verbalizzazione.

Il medesimo Comando gestisce le notificazioni dei verbali elevati dalle G.E.V. nonché le procedure successive sino all'iscrizione a ruolo dei verbali non conciliati.

Nel caso in cui le G.E.V. dovessero procedere ad elevare violazioni per inosservanza ad Ordinanze e Regolamenti Comunali, dovranno indicare, nella stesura del verbale di accertata violazione, anche le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e l'Autorità Amministrativa competente a ricevere il ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione dell'atto. Ogni verbale dovrà essere corredato dalla prova dell'avvenuta violazione, anche fotografica.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà alla gestione dell'istruttoria relativa al ricorso e della procedura conseguente fino all'iscrizione a ruolo dei verbali non conciliati.

L'Amministrazione potrà realizzare, anche su proposta dell'Associazione, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nonché promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla popolazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità della convenzione.

All'Associazione verranno fornite tutte le informazioni utili per il miglior svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi comunali e non con cui potranno essere organizzati periodicamente specifici incontri

al fine di evidenziare le problematiche emerse e programmare gli interventi necessari per la loro soluzione.

ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il C.P.G.E.V. garantisce che i volontari inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie e per le responsabilità verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato", e risponde, con le proprie risorse economiche, di eventuali danni causati per inosservanza o inadempimento della presente convenzione. Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dalle G.E.V. rimangono a carico delle G.E.V. stesse, con esonero da ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti, rappresentanti o collaboratori.

ART. 5 - ONERI FINANZIARI

In rapporto ai servizi richiesti e forniti, l'Amministrazione Comunale riconosce al C.P.G.E.V. un contributo annuo pari ad € 2.000,00=(Euro duemila/00), comprensivo di ogni onere, anche fiscale, eventualmente dovuto, commisurato alle attività effettivamente programmate e svolte, sulla base di un rendiconto annuale sull'attività svolta che il C.P.G.E.V. si impegna a trasmettere al Servizio Ambiente.

ART. 6 - DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata con apposito atto specifico, previo accordo fra le parti.

ART. 7 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Ogni diritto di utilizzazione dei risultati, derivanti dall'esecuzione delle attività, spetta in modo esclusivo al Comune di Monte San Pietro. Il C.P.G.E.V. si impegna a non utilizzare la documentazione, le informazioni ed i risultati delle attività per

scopi diversi da quelli previsti nella presente convenzione, con esclusione dei dati relativi all'applicazione di normative di propria competenza.

Inoltre, gli operatori sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 8 - GESTIONE CONTROVERSIE

Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà nel rispetto dell'ordinamento generale dello Stato e delle Leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Foro competente è in via esclusiva quello di Bologna.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Entrambe le parti potranno risolvere il presente rapporto, previa comunicazione scritta con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, senza oneri se non quelli derivanti dalla corresponsione del contributo convenuto, da porzionare alle ore di attività effettivamente svolte dall'Associazione al momento in cui è risolto il rapporto.

ART. 10 - IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/1991.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il C.P.G.E.V. prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n.

3 del 30.1.2014, ha approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama, pertanto, nel presente contratto tale obbligo. Il C.P.G.E.V. dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

ART. 12 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il C.P.G.E.V. prende atto che i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 13 - FIRMA DIGITALE

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.